Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2005

COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE - Corso Roma 5 - San Bartolomeo in Galdo (Provincia di Benevento) - P.IVA - C.F. 82002030623 - **Modifiche ed integrazioni dello Statuto della Comunità Montana del Fortore.**

Visto l'art. 36 dello Statuto vigente che al comma 1 prevede che le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati all Comunità Montana del Fortore;

Che con delibera del Consiglio Generale n. 6 del 24 novembre 2004 lo Statuto della Comunità Montana del Fortore è stato modificato ed integrato, come di seguito riportato, significando che si procede alla pubblicazione dei soli articoli modificati, mentre per la parte rimasta immutata si fa riferimento a testo integrale dello Statuto pubblicato sul supplemento del Burc n. 13 del 10/03/1997: inserire:

ART. 1

E' così modificato:

"Dopo Pago Veiano sono aggiunti Paduli e Pesco Sannita".

ART. 7

E' aggiunto:

ART. 7 TER

"In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Generale le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere che ricopre la carica per più di due anni; in caso di parità il più anziano di età.

ART. 8

Il comma 2 dell'art. 8 è così modificato:

Il Consiglio comunitario è composto da 52 rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze, ciò ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000.

Il comma 8 dell'art. 8 è così modificato:

I rappresentanti eletti in seno alla Comunità Montana ai sensi del precedente comma 3 restano in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale che li ha nominati. Cessano dalla carica con la perdita dello Status di Consigliere Comunale. Essi annualmente riferiscono dell'operato al proprio Consiglio comunale.

I commi 9-10-11-12 e 13 dell'art. 8 sono così modificati:

"ABROGATI"

ART. 9

Il comma 2 dell'art. 9 è così modificato:

"ABROGATO"

ART. 16

Il comma 2 dell'art. 16 è così modificato:

"L'elezione della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente il nominativo del consigliere candidato alla carica di Presidente e dei componenti della Giunta, di cui uno può essere eletto dal Consiglio di provata esperienza professionale ed amministrativa e che non abbia ricoperto incarichi di assessore nell'Ente negli ultimi due anni".

ART. 20

I commi 1 e 3 dell'art. 20 sono così modificati:

"ABROGATI"

Il comma 2 dell'art. 20 è così modificato:

"Il Presidente e la Giunta durano in carica 5 anni e decadono in caso di scioglimento del Consiglio Generale e di dimissioni della maggioranza dei componenti".

Il Segretario Generale - Avv. Gianfranco Marcasciano